

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E
PRIVATI**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del _____)

INDICE

TITOLO I - FONTI, PRINCIPI ED AMBITO APPLICATIVO

- Art. 1 – Fonti, oggetto e fini del Regolamento
- Art. 2 – Principi generali
- Art. 3 - Ambito di applicazione ed esclusioni

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 4 – Soggetti beneficiari
- Art. 5 – Tipologie di beneficio e loro rapporti
- Art. 6 – Programmazione generale
- Art. 7 – Programmazione operativa e bandi
- Art. 8 - Criteri generali d'intervento e comparazione
- Art. 9 – Limite generale di contribuzione
- Art. 10 – Trasparenza

TITOLO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Capo I – CONTRIBUTI ECONOMICI INDIRETTI

- Art. 11 – Contributi economici indiretti
- Art. 12- Programmazione e avvisi pubblici
- Art. 13 – Concessione
- Art. 15 – Rendicontazione
- Art. 16 – Deroghe

Capo II – CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI

- Art. 17– Contributi economici diretti
- Art. 18 - Programmazione operativa
- Art. 19- Avvisi pubblici
- Art. 20 - Domanda di contributo
- Art. 21 – Criteri comparativi di selezione
- Art. 22 - Concessione
- Art. 23 - Rendicontazione e liquidazione
- Art. 24 - Decadenza ed altre sanzioni
- Art. 25 - Deroghe

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 26 - Norme finali
- Art. 27 - Entrata in vigore ed abrogazioni

**TITOLO I
FONTI, PRINCIPI ED AMBITO APPLICATIVO**

Art. 1 – Fonti, oggetto e fini del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle seguenti fonti normative:

- Costituzione, articoli 117, comma 6, e 118;
- Legge n. 241/1990, articolo 12;
- D.Lgs. n. 267/2000;
- Legge n. 190/2012;
- Statuto Comunale.

2. Esso disciplina, in via generale, i principi, criteri e modalità per la concessione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni, comitati, fondazioni.

3. La concessione di benefici oggetto del presente Regolamento è fondata sul principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, perseguendo, altresì, il contemperamento di tale principio con le esigenze e le disposizioni di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

Art. 2 – Principi generali

1. La presente disciplina regolamentare è, in specie, ispirata ai seguenti principi generali:

- a) principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, comma 4, Costituzione;
- b) principi di efficienza, efficacia ed economicità, di cui all'art. 1 Legge n. 241/1990;
- c) principi di trasparenza, parità di accesso e predeterminazione dei criteri di scelta, di cui all'art. 12 L. n. 241/1990;
- c) principio di distinzione tra organi e responsabilità di governo ed organi e responsabilità di gestione, di cui all'art. 107, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;
- e) principio della necessaria rendicontazione economico e sociale dell'iniziativa.

2. Costituisce, altresì, principio generale che il vantaggio economico concesso non può mai costituire ristoro o rimborso totale delle spese e dei costi sostenuti dai beneficiari per l'iniziativa promossa. Esso costituisce, quindi, concorso parziale del Comune ai costi sostenuti dalla libera iniziativa privata o pubblica, tenuto conto dei ricavi conseguiti.

3. Costituisce, infine, principio generale il divieto di contribuzione elusivo delle norme in materia di affidamento in concessione o appalto di servizi.

Art. 3 - Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il Comune, in attuazione dei propri programmi, sostiene, mediante la concessione di benefici economici e non, l'attività dei soggetti che operano nelle seguenti aree o settori:

- a) sociale;
- b) culturale;
- c) educativo e ricerca;
- d) sportivo, ricreativo e del tempo libero;

- e) turistico;
- f) ambientale;
- g) sviluppo economico;
- h) ricreativo.

2. Per il settore della cooperazione internazionale, si rinvia alle specifiche modalità previste dall'art. 19 D.L. n. 8/1993 convertito in L. n. 68/1993.

3. Sono **esclusi** dall'applicazione del presente Regolamento, salvo per quanto non diversamente disciplinato ed in quanto compatibile, le seguenti fattispecie:

- a) attribuzione di vantaggi economici espressamente e completamente disciplinati da Leggi e/o Regolamenti e/o Atti generali comunitari, statali, regionali e provinciali;
- b) attribuzione di vantaggi economici espressamente e completamente disciplinati da diversi e specifici Regolamenti comunali;
- c) attribuzioni di benefici economici disciplinati da atti generali e bandi di altri Enti, di cui il Comune è mero esecutore in qualità di erogatore o pagatore (anche se cofinanziatore);
- d) attribuzione di benefici di natura corrispettiva di prestazioni a favore dell'Ente, privi di discrezionalità nell'*an* e nel *quantum*;
- e) attribuzione di benefici che, benché non costituenti corrispettivo, siano espressamente previsti nell'*an* e nel *quantum* in atti convenzionali previgenti;
- f) benefici, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa ed a causa di tale partecipazione;
- g) concessione di beni immobili comunali, disciplinati da altre fonti normative;
- h) accordi di collaborazione di cui all'art. 119 D.Lgs. n. 267/2000, ancorché dispongano l'erogazione di contributi e/o rimborsi spese a favore della controparte;
- i) somme, comunque qualificate, erogate dal Comune ad altri Enti pubblici, a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
- l) attribuzioni di benemerienze o titoli, disciplinati da leggi e regolamenti specifici.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere **b)** ed **g)**, le disposizioni regolamentari settoriali non conformi ai principi generali del presente Regolamento, sono disapplicate.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera **e)**, alla scadenza delle convenzioni vigenti, si avrà cura di stralciare dagli eventuali nuovi atti convenzionali le previsioni vincolanti inerenti il riconoscimento di contributi finanziari.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Soggetti beneficiari

1. I benefici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a favore di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni, comitati, fondazioni, che presentino richiesta per la realizzazione di attività e/o iniziative a favore della comunità locale.

2. Non è consentita la concessione dei contributi, di cui al presente regolamento, a favore di partiti, movimenti e/o gruppi politici (art. 7 L. 02/05/1974 n. 195).

Art. 5 – Tipologie di beneficio e loro rapporti

1. Le tipologie di beneficio disciplinate dal presente Regolamento sono:
 - contributo economico diretto;
 - contributo economico indiretto.
2. Il contributo economico diretto costituisce attribuzione ed erogazione di somme di danaro.
3. Il contributo economico indiretto costituisce attribuzione di qualsiasi altra utilità (beni/attrezzature, servizi, personale, utenze, ecc.) suscettibile di valutazione economica.
4. Le tipologie di cui al comma 1 possono cumularsi tra di loro in relazione ad una stessa iniziativa ed allo stesso beneficiario, nei seguenti limiti:
 - a) l'accesso misto alle due tipologie di contributo, per la stessa iniziativa, deve essere oggetto di apposita preventiva disciplina pianificatoria e/o di apposita evidenza pubblica;
 - b) in mancanza del suddetto presupposto, ciascun contributo segue separatamente la disciplina e l'iter previsto per ciascuna tipologia ed è vietato attribuire, a seguito di un avviso per un dato contributo, anche un beneficio di diversa tipologia;
 - c) è fatta salva l'ipotesi delle deroghe, nei limiti e condizioni ivi previste (e cumulate) e l'autonoma disciplina del patrocinio.

Art. 6 – Programmazione generale

1. La concessione di contributi economici diretti è subordinata alla previa programmazione comunale, attraverso gli strumenti generali del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione (PEG).
2. In relazione alle diverse tempistiche di attivazione delle iniziative contributive, può costituire idoneo atto di programmazione il bilancio ed il PEG, in regime di esercizio provvisorio.

Art. 7 – Programmazione operativa e bandi

1. La concessione di contributi avviene mediante avvisi pubblici periodici ed a seguito di oggettiva valutazione comparativa delle richieste, sulla base dei criteri e dei punteggi predeterminati. Tali avvisi sono, di norma, preceduti da appositi atti di programmazione operativa dell'Organo di governo competente.

Art. 8 - Criteri generali d'intervento e comparazione

1. Il Comune opera le proprie scelte discrezionali sulla base dei seguenti criteri generali:
 - conformità ai principi dello Statuto comunale ed ai principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - maggiore rispondenza ai programmi dell'Amministrazione, emergenti dai

documenti programmatori, annuali e pluriennali;

- maggiore coinvolgimento di altri Enti pubblici o altri soggetti privati;
- maggiore qualità dell'iniziativa promossa;
- maggiore ampiezza dei soggetti destinatari o beneficiari dell'iniziativa proposta;
- maggiore percentuale di risorse proprie impiegate, rispetto al beneficio richiesto, fermi i limiti minimi di valore (massimi di contribuzione) di cui al presente Regolamento.

2. I criteri di cui sopra sono definiti, integrati o dettagliati, negli atti di programmazione operativa e negli avvisi pubblici previsti dal presente Regolamento.

Art. 9 – Limite generale di contribuzione

1. Costituisce limite massimo di contribuzione diretta e indiretta anche nei casi di concessione in deroga, il valore pari all'80% della spesa o costo ammissibile, indicati dal quadro economico-finanziario, allegato alla domanda.

2. La percentuale massima di contribuzione ammissibile, salvaguardando quanto disposto al comma 1, sarà definito nei singoli avvisi di concessione di contributi che saranno approvati dalla Giunta comunale.

Art. 10 – Trasparenza

1. Si applicano in ogni caso le norme di trasparenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, comprese le ipotesi di pubblicazione quale condizione di efficacia.

TITOLO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Capo I – CONTRIBUTI ECONOMICI INDIRETTI

Art. 11 – Contributi economici indiretti

1. Ferma la definizione di cui all'art. 5 e l'esclusione dall'ambito applicativo di cui all'art. 3, comma 3, l'attribuzione di benefici **economici indiretti** è disciplinata dal presente Capo.

2. Il contributo, qualora concesso, comporta la riproduzione obbligatoria dello stemma del Comune sul materiale promozionale e pubblicitario relativo all'iniziativa e la dicitura "*Con il contributo del Comune di Camaione*".

Art. 12- Programmazione e avvisi pubblici

1. La contribuzione economica indiretta è oggetto di programma periodico, di norma semestrale.

2. Le iniziative di contribuzione economica indiretta possono essere precedute da appositi atti di programmazione dell'Organo di governo competente, in cui siano stabiliti:

- diversi periodi di riferimento per la programmazione;
 - le utilità economiche da mettere a disposizione delle iniziative di terzi;
 - ulteriori e specifiche modalità, criteri e priorità di attribuzione dei benefici.
3. Le richieste di concessione di beni o servizi comunali per attuare iniziative pubbliche o private (non altrimenti disciplinate) sono presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'iniziativa. Le domande pervenute oltre tale termine sono dichiarate improcedibili ed archiviate, previa comunicazione all'interessato.
4. Ai suddetti scopi gli Uffici comunali competenti approvano e pubblicano, con congruo anticipo, un avviso pubblico, in cui sono stabiliti:
- il periodo di programmazione considerato;
 - il termine specifico e le modalità con le quali presentare le richieste;
 - la documentazione da presentare a corredo delle richieste;
 - modalità, criteri comparativi e priorità di attribuzione dei benefici;
 - eventuali garanzie (cauzioni) da prestare per la concessione in uso di beni comunali che abbiano un valore economico di mercato.
5. I criteri comparativi, sono definiti nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 8 che precede, tra i quali particolare rilievo viene dato al criterio economico del comma 1, lettera f), e sulla base degli eventuali atti di programmazione di cui al comma 2.
6. In ogni caso, l'avviso deve prevedere la presentazione (e la domanda deve contenere in allegato) della seguente documentazione:
- a) la relazione illustrativa dell'iniziativa;
 - b) il quadro economico-finanziario dell'iniziativa firmato dal rappresentante legale del richiedente;
 - c) copia del documento di identità del richiedente/legale rappresentante.
7. Il quadro economico-finanziario deve essere:
- completo (comprensivo di ogni reale voce di costo e di ricavo);
 - attendibile e congruo rispetto alle condizioni economiche del/i mercato/i di riferimento.
8. Gli uffici comunali competenti all'adozione degli atti di cui al presente Capo sono gli uffici competenti in base alla materia su cui insiste l'iniziativa da beneficiare.
9. Gli uffici diversi da quelli competenti a provvedere di cui al comma 8, possono essere chiamati (e sono tenuti) a prestare collaborazione/consulenza (nulla osta/parere) per gli atti di cui al presente Capo.
10. I principi organizzativi di cui sopra possono essere specificati, integrati o modificati con idonei atti di macro-organizzazione dell'Organo di governo competente.

Art. 13 – Concessione

1. I contributi di cui al presente Capo sono concessi con atto dirigenziale a seguito di valutazione comparativa sulla base di criteri e priorità prestabiliti e pubblicati, nel

limite massimo previsto e con obbligo di prestazione delle eventuali garanzie previste. Il diniego è adottato con provvedimento dirigenziale motivato.

Art. 15 – Rendicontazione

1. In ogni caso, entro i termini previsti dall'avviso, deve essere presentato:
 - a- relazione a consuntivo sull'attività/iniziativa svolta e sui risultati conseguiti;
 - b- rendiconto dettagliato delle spese sostenute e delle entrate realizzate, con allegata la necessaria documentazione giustificativa. Non sono ammessi costi non documentati.
2. La mancata presentazione della rendicontazione da parte del beneficiario o approvazione del rendiconto da parte degli Uffici preposti, comportano il divieto di partecipare ai futuri avvisi o di concessioni in deroga, sino ad avvenuta regolarizzazione.

Art. 16 – Deroghe

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere concessi contributi economici, al di fuori dalle regole procedurali di cui ai precedenti articoli, ma nel rispetto dei principi generali del presente Regolamento, solo alle seguenti condizioni:
 - a) in casi eccezionali, debitamente documentati, in cui non sia stato possibile partecipare agli avvisi periodici perché trattasi della prima edizione di eventi/progetti/iniziativa organizzati successivamente alla pubblicazione degli avvisi stessi o nei casi in cui gli avvisi non siano stati adottati per ragioni tecniche adeguatamente motivate;
 - b) la domanda, contenente quanto stabilito dall'art. 12, comma 6, deve essere presentata nel termine perentorio, a pena di improcedibilità, di trenta giorni prima dell'iniziativa.
2. In ogni caso, per la liquidazione è dovuta idonea rendicontazione finale, nel termine e con le modalità appositamente stabilite nell'atto di concessione.

Capo II – CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI

Art. 17– Contributi economici diretti

1. Ferma la definizione di cui all'art. 5 e l'esclusione dall'ambito applicativo di cui all'art. 3, comma 3, l'attribuzione di contributi economici diretti è disciplinata come segue.
2. Il contributo, qualora concesso, comporta la riproduzione obbligatoria dello stemma del Comune sul materiale promozionale e pubblicitario relativo all'iniziativa e la dicitura "*Con il contributo del Comune di Camaione*".

Art. 18 - Programmazione operativa

1. La contribuzione economica diretta è oggetto di programmazione, di norma annuale.
2. Ai suddetti scopi con provvedimenti dell'Organo di governo competente, sono

avviate specifiche “*misure*” o “*linee di azione*” settoriali per la contribuzione finanziaria comunale.

3. Tali atti provvedono a:

- destinare le risorse finanziarie, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, alle diverse aree o settori di intervento di cui all’art. 3 o a loro ulteriori articolazioni di dettaglio;
- stabilire, nell’ambito dei criteri generali di cui all’art. 8, o loro specificazioni e sviluppi, criteri e modalità di dettaglio per la valutazione comparativa delle proposte presentate;
- specificare, nei limiti di quanto appresso, il limite massimo di contribuzione ammesso.

Art. 19- Avvisi pubblici

1. Gli uffici comunali competenti per materia ed assegnatari dei relativi budget finanziari, approvano e pubblicano appositi avvisi pubblici per ciascuna misura o linea di azione varata dall’Amministrazione, in cui sono stabiliti:

- il periodo di programmazione considerato;
- il termine e le modalità con le quali presentare le richieste;
- la documentazione da presentare a corredo delle richieste;
- i requisiti di partecipazione richiesti;
- i criteri oggettivi di valutazione comparativa delle richieste;
- quant’altro previsto negli articoli seguenti o comunque necessario allo scopo.

2. Requisito sempre necessario per partecipare ai bandi, è la regolare presentazione ed approvazione del rendiconto relativo a contributi concessi negli anni precedenti.

Art. 20 - Domanda di contributo

1. Salve maggiori specificazioni o integrazioni degli avvisi, la domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

- documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente: denominazione, sede, dati del legale rappresentante, copia statuto e atto costitutivo (ove non sia già depositato anche ad altri fini presso il Comune) e copia del documento di identità;
- relazione illustrativa e descrittiva dell’attività/iniziativa da sostenere, con l’indicazione del periodo di svolgimento, dei destinatari e fruitori e delle strutture, attrezzature e dell’organizzazione necessaria per la sua realizzazione, corredata da eventuale documentazione esplicativa;
- il quadro economico-finanziario dell’iniziativa, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto la responsabilità del rappresentante legale del richiedente.
- l’indicazione di eventuali analoghe richieste di finanziamento presentate per la stessa iniziativa nei confronti di altri Enti pubblici, con l’importo concesso ove ricorra.
- dichiarazione ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i..

2. Il quadro economico-finanziario deve essere:

- completo (comprensivo di ogni reale voce di costo e di ricavo);
- attendibile e congruo rispetto alle condizioni economiche del/i mercato/i di riferimento;
- corredato – laddove disponibili - da idonei documenti giustificativi (tariffe prezzi, tabelle costo lavoro, preventivi di servizi/forniture, contratti stipulati, ecc.), specificamente inerenti il progetto promosso.

Art. 21 – Criteri comparativi di selezione

1. Costituiscono criteri di comparazione delle istanze quelli riportati nell'art. 8, come definiti, integrati o specificati dagli atti di programmazione di cui all'art. 18.

2. E' sempre utilizzato il criterio economico dell'art. 8, comma 1, lett. f, per il quale si specifica che:

- rimane fermo il limite massimo di contribuzione, rispetto alla spesa, di cui all'art. 9;
- per risorse proprie, si intende qualsiasi "attività", ad esclusione del contributo comunale: le spese di risorse umane del soggetto beneficiario possono essere imputate al progetto nel limite massimo del 50% della quota di risorse proprie.
- il criterio di comparazione (ed il relativo punteggio) è costituito da idonea formula che valorizzi il rapporto tra contributo finanziario comunale e costo complessivo (tutti i costi ammissibili e documentabili) dell'iniziativa, come di seguito riportato:
 - al quoziente più basso il punteggio più alto e, a scalare, gli altri con punteggi inferiori.

3. L'avviso riporta quali dei criteri di cui al comma 1 (ed eventuali sotto-criteri) sono utilizzati nel caso di specie per la comparazione delle richieste, precisando ed articolando i relativi punteggi da attribuire. A ciascuno dei criteri specificamente stabiliti nell'avviso, è attribuito un punteggio parziale congruo, in modo che risulti una complessiva griglia di parametri di valutazione, armonica ed equilibrata.

Art. 22 - Concessione

1. I contributi di cui al presente capo sono concessi, previa istruttoria tecnica, con provvedimento dirigenziale, motivato in relazione ai criteri prestabiliti nell'avviso.

2. Il diniego o l'esclusione è adottato del pari con provvedimento dirigenziale motivato.

3. La valutazione comparativa delle istanze, ove si tratti di fattispecie particolarmente complessa, potrà essere demandata ad apposita Commissione tecnica, di norma interna ed intersettoriale; in casi eccezionali e motivati, possono essere incaricati anche membri esterni di specifica e documentata esperienza e professionalità.

Art. 23 - Rendicontazione e liquidazione

1. L'avviso può prevedere l'erogazione di anticipazioni, in misura non superiore al

trenta per cento del contributo concesso in presenza di motivazioni rilevanti e tali da pregiudicare l'iniziativa.

2. In ogni caso, la liquidazione a saldo del contributo concesso, è subordinata a rigorose procedure di rendicontazione delle spese e dei ricavi. Gli uffici competenti hanno il potere/ dovere di effettuare verifiche, sia mirate che a campione, su quanto rendicontato.

3. In particolare ed in ogni caso, deve essere presentato entro i termini previsti dall'avviso:

- relazione a consuntivo sull'attività/iniziativa svolta e sui risultati conseguiti;
- rendiconto dettagliato delle spese/costi sostenuti e delle entrate realizzate, con allegata la necessaria documentazione giustificativa. Non sono ammessi costi non documentati.

4. La mancata presentazione della rendicontazione da parte del beneficiario o la non correttezza del rendiconto, comportano il divieto di liquidazione del contributo da parte degli uffici competenti, con obbligo di recupero di quanto eventualmente anticipato.

5. In ogni caso, il contributo effettivo liquidabile, rispetto a quanto preventivato e concesso, sulla base del rendiconto presentato ed approvato (in uno con l'atto di liquidazione), è parametrato alla percentuale di spesa (o costo) effettiva sostenuta e comprovata con idonea documentazione, rispetto alla spesa (o costo) massima ammissibile indicata nella domanda e approvata in sede di concessione.

Qualora il rendiconto presentato mostri una variazione della percentuale di cofinanziamento da parte del beneficiario, il contributo sarà rimodulato fino al ripristino della percentuale suddetta.

Le eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente comma sono di norma riacquisite al bilancio per essere destinate ad altre spese o confluiscono nell'avanzo di amministrazione.

6. Idonee clausole esplicative di quanto riportato nel presente articolo devono essere obbligatoriamente inserite negli avvisi e nei provvedimenti di concessione.

Art. 24 - Decadenza ed altre sanzioni

1. In caso di rilevate irregolarità, carenze documentali, incongruenze e difformità rispetto a quanto previsto, concesso e rendicontato, a seguito di apposita richiesta di integrazione rimasta senza esito, entro il termine fissato, è dichiarata, con apposito atto dirigenziale la decadenza, parziale o totale, dal contributo concesso.

2. Ipotesi specifiche di decadenza sono, in ogni caso, costituite da:

- mancata realizzazione dell'iniziativa;
- mancata presentazione del rendiconto entro i termini stabiliti dall'avviso o, in mancanza, entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento, salve proroghe espresse e motivate.

4. Qualora il Comune risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari,

all'atto dell'erogazione del contributo sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato dall'Amministrazione.

5. In caso di falsità rilevate in sede di rendicontazione, si procederà alla denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 25 - Deroghe

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere concessi contributi economici, al di fuori dalle regole procedurali di cui ai precedenti articoli, ma nel rispetto dei principi generali del presente Regolamento, solo alle seguenti condizioni:

a) in casi eccezionali, debitamente documentati, in cui non sia stato possibile partecipare agli avvisi periodici perché trattasi della prima edizione di eventi/progetti/iniziativa organizzati successivamente alla pubblicazione degli avvisi stessi o nei casi in cui gli avvisi non siano stati adottati per ragioni tecniche adeguatamente motivate;

b) la domanda, contenente quanto stabilito dall'art. 12, comma 6, deve essere presentata nel termine perentorio, a pena di improcedibilità, di trenta giorni prima dell'iniziativa.

2. In ogni caso, per la liquidazione è dovuta idonea rendicontazione finale, nel termine e con le modalità appositamente stabilite nell'atto di concessione.

3. In ogni caso, si applicano le norme del presente capo in materia di contenuti della domanda e relativi allegati, limiti massimi di contribuzione, obbligo di rendicontazione, liquidazione e decadenza, per quanto compatibile con le peculiarità della fattispecie.

TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 - Norme finali

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi, per forniture di beni e forniture di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative o progetti, cui abbia accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni, che ricevono dal Comune contributi annuali.

3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, di fronte a situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, potrà essere sospesa l'erogazione delle quote o dell'intero contributo non corrisposto e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne eventualmente la

revoca.

Art. 27 - Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1° settembre 2024.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il Regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi. (Ex Art. 12 L. 7.8.1990, N. 241) approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 15/02/1991 e s.m.i.
3. Sono abrogate, altresì, le disposizioni di altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.